



Sempre sul sisma, si riporta integralmente la sentenza della CTR del Molise in merito alla legittimità del diritto al rimborso dei contribuenti residenti al 31/10/2002 nel cratere del Molise che ha colpito altresì due comuni della provincia di Foggia: Pietramontecorvino e Casalnuovo Monterotaro.

Mi auguro che serva a contribuenti e colleghi che durante questi anni hanno lottato e stanno lottando per far valere i propri diritti nel rispetto dei principi costituzionali di UGUAGLIANZA, EQUITA' SOCIALE e CAPACITA' CONTRIBUTIVA.

Buon lavoro, Raffaele Penna





**dott. Raffaele Penna**

commercialista – revisore legale dei conti

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MOLISE, SEZIONE 2 - SENTENZA 17  
FEBBRAIO 2012, N. 4**

**INTEGRALE**

**AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - PAGAMENTO IN ACCESSO DEL CONTRIBUENTE - DIRITTO AL  
RIMBORSO - LEGITTIMO**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAMPOBASSO

SECONDA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori: Ghionni Guido – Presidente, Zeuli Sante – Relatore, Di Pardo Salvatore –  
Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 208/11

depositato il 08/04/2011

- avverso la sentenza n. 244/01/2010

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso

proposto dall'ufficio: Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli Campobasso

controparte:

Ci.Ro.

Via (...) 86035 Larino CB

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n. (...) IRPEF 2003

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n. (...) IRPEF 2004

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n. (...) IRPEF 2005

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n. (...) IRPEF 2006

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n. (...) IRPEF 2007

**FATTO**





Il signor Ro.Ci., in data 3.7.2009 presentava, all'Agenzia delle Entrate uff. di Larino, istanza di rimborso IRPEF versata negli anni dal 2003 al 2008.

Stante il silenzio rifiuto dell'Agenzia Delle Entrate il contribuente presentava, in data 16.11.2009, ricorso alla CTP di Campobasso. Sosteneva che in virtù del beneficio di cui all'art. 6 della legge n. 2 del 28/01/2009, che aveva esteso alle popolazioni molisane e pugliesi, colpite dal sisma del 2002 i benefici concessi alle popolazioni umbro-marchigiane colpite da uguale calamità e che consentiva l'abbattimento del 60% degli oneri di natura tributaria e contributiva, spettava il rimborso. Sosteneva che non poteva sussistere nessuna disparità di trattamento tra il contribuente che aveva versato l'intero importo non avvalendosi della sospensione concessa e chi avvalendosi della sospensione verserà il 40% rateizzato in massimo 120 rate mensili.

Allegava sentenza della Cassazione n. 20641 del 27/06/2007 che risolveva in favore del contribuente analoga situazione.

Chiedeva l'accoglimento del ricorso e le spese di giudizio.

Si costituiva l'Ufficio sostenendo che la domanda di restituzione non poteva essere accolta per una serie di motivi.

In primo luogo faceva notare che i decreti citati dal contribuente non davano diritto al rimborso di quanto già versato in quanto la sospensione non era obbligatoria per legge, ma era solo una facoltà - concessa al contribuente residente o domiciliato in uno dei comune del così detto "cratere". Inoltre l'art. 3 del DL n. 162/08 prevedeva la possibilità di definizione agevolata e l'abbattimento del 60%, fatti salvi i versamenti già eseguiti, su domanda da presentarsi all'Agenzia delle Entrate.

Era evidente, secondo l'Ufficio, che il legislatore non aveva voluto concedere una generale riduzione del carico fiscale, ma una modalità alternativa di pagamento dei tributi sospesi stabilendo espressamente che la riduzione interessava esclusivamente i versamenti non ancora eseguiti.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

La CTP con sentenza n 244/01/10 accoglieva il ricorso e condannava l'amministrazione resistente alla restituzione della somma di Euro 13.156,80, più gli interessi a partire dal 3.7.2009.

Propone appello l'Agenzia delle Entrate ribadendo quanto esposto in primo grado chiedendo la riforma della sentenza impugnata e le spese del doppio grado di giudizio.

Nelle memorie illustrative il contribuente ribadisce le stesse argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo.

Fa presente che la regione Molise sta provvedendo al rimborso del 60% delle tasse automobilistiche versate dai contribuenti residenti nelle aree del cratere che non hanno usufruito della sospensione.

Allega certificato di residenza e attestazione di presenza nell'area del cratere sismico.

## DIRITTO

L'appello proposto da Agenzia delle Entrate non merita di essere accolto. L'eccezione sollevata dall'Ufficio circa la mancanza di prova in relazione al credito vantato dal contribuente è ampiamente sanata in sede di appello e, del resto è pretestuoso sostenerne la mancanza in primo grado. A tal proposito l'ammontare del





credito è desumibile dalle dichiarazioni presentate dal contribuente dove risultano i versamenti IRPEF, dichiarazioni in possesso dell'Ufficio e, quindi, lo stesso ne è a conoscenza.

Per il secondo motivo, concernente la residenza del contribuente, la stessa è chiaramente indicata nel ricorso introduttivo depositato presso la segreteria della CTP di Campobasso e notificato all'Ufficio appellante, e, fino a prova di falso, è da ritenersi valida.

Del resto, agli atti del presente giudizio, sono allegati sia il certificato di residenza, sia la presenza del contribuente nel comune di Larino facente parte del cratere sismico. I decreti del Ministero delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003 e successive proroghe concedevano, ai soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2002, la facoltà di chiedere la sospensione dei tributi dovuti a domanda da inoltrare all'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Alcuni contribuenti si sono avvalsi di tale facoltà, altri, invece hanno preferito assolvere l'onere fiscale dovuto.

Se le disposizioni fossero rimaste tali è chiaro che il contribuente non avrebbe alcun diritto a chiedere il rimborso di parte delle somme versate.

Sta di fatto che l'art. 3, comma 2 del DL 23 ottobre 2008 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2008 n. 201, recita: "Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 24.12.2007 n. 224, e dell'art. 2 comma 1 del DL 08.04.2008 n. 61, convertito dalla legge 06.06.2008, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicato, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al 40%, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009... omissis...".

E' evidente che ai soggetti che hanno usufruito della sospensione viene concessa una definitiva riduzione del carico fiscale; per di più viene consentito il pagamento rateale dei tributi senza aggravio di interessi.

L'Agenzia delle Entrate, nel negare il rimborso richiesto, sostiene che le disposizioni vigenti sono relative alle pendenze fiscali e ne regolano la procedura di pagamento, ma nulla il legislatore stabilisce circa le imposte pagate ritenendo definiti i rapporti fiscali con i contribuenti. Sostiene che la questione di cui trattasi è equiparabile al "condono fiscale" le cui disposizioni stabiliscono che le somme versate sono irripetibili.

Il primo motivo di diniego è stato, per altra situazione analoga, affrontato e risolto dalla sentenza n. 220641 del 27 giugno 2007 dalla Corte di Cassazione Sez. Tributaria.

La sentenza citata, allegata agli atti, riferita agli eventi sismici avvenuti in Sicilia nel 1990, cassa la sentenza della CTR che aveva rigettato l'istanza, presentata da un cittadino, residente nei luoghi colpiti dal sisma, volta ad ottenere la restituzione dell'eccedenza di imposta versata. Stabiliva che non sussisteva causa ostativa al rimborso.

Anche per quanto riguarda i rapporti fiscali, che l'Ufficio ritiene definiti, la suddetta sentenza chiarisce che la definizione automatica interessa tutto il periodo di sospensione ed è relativa a quanto dovuto dal contribuente a prescindere dal fatto di aver goduto o meno della sospensione concessa dalla legge e, se è vero, come è vero che ha valore retroattivo, la retroattività non si applica solo alle imposte da versare, ma anche ai crediti vantati dal contribuente.





La tesi dell'Agenzia che le disposizioni contenute nei provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma 2002 sono qualificabili alla stregua di un condono che opererebbe per ciascun contribuente attraverso un pagamento di somme automaticamente calcolabili, non ancora versate alla data di entrata in vigore della legge, è del tutto illegittima in quanto non si tratta di materia di condono, ma di remissione di debiti d'imposta operata per ragioni di solidarietà e di promozione economica.

Se la legge consentisse diversità di trattamento tra chi ha usufruito della sospensione dei tributi che si vedrebbe ridotto al 40% il proprio debito e chi ha pagato l'intera imposta, violerebbe l'art. 3 della Costituzione che prevede parità di trattamento dei cittadini in uguali situazioni. Negando il rimborso si realizzerebbe una disparità di trattamento, iniqua e ingiusta, (a danno dei contribuenti più diligenti e rispettosi della legge) tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria. Invece è da ritenersi più logico e coerente che il beneficio della riduzione al 40% del carico fiscale spetti a tutti i contribuenti che hanno il requisito richiesto e cioè essere residenti nelle zone colpite dal sisma.

Altra considerazione, di non minore importanza, è il comportamento che hanno tenuto alcuni contribuenti nei confronti di quanto stabilito dai decreti relativi alla sospensione. Essi hanno ritenuto conveniente, per il loro bilancio familiare, continuare a versare le imposte in quanto, a fine sospensione, non erano certi di avere a disposizione l'intera somma da restituire. Non erano e non potevano essere a conoscenza delle disposizioni agevolative emanate dallo Stato oltre il 30 giugno 2008, termine della sospensione.

Anche la Regione Molise, con delibera di Giunta n. 668 del 16 giugno del 2009, riconosce l'abbattimento dei tributi e contributi al 40% ai residenti nell'area del cratere sismico. Con nota, poi, dell'Assessorato alla Programmazione, Bilancio e Finanze informa i contribuenti colpiti dal sisma che a partire dal 21 settembre 2010 saranno avviate le procedure del rimborso del 60% delle tasse automobilistiche interamente versate dai contribuenti.

In definitiva tenuto conto dell'art. 3 del DL 23.10.2008 n. 162; dell'art. 6, commi 4 bis e ter del D.Lgs. 185/2008 non può che condividere la decisione della sentenza impugnata, decisione avvalorata dalla sentenza della Cassazione n. 20641 del 27.06.2007 che trattando identica materia, pur se relativa ad altro evento sismico, ha riconosciuto legittimo il diritto del contribuente al rimborso di quanto versato in eccedenza.

In definitiva, questa Commissione è del parere che l'abbattimento dei tributi e contributi, nella misura del 60% stabilito dallo Stato, è da considerarsi un beneficio volto alla ripresa economica delle zone colpite dal sisma del 2002 e che spetti a tutti i cittadini residenti nei comuni del così detto "cratere".

Per le ragioni su esposte e per il citato principio di equità sancito dall'art.3. della Costituzione l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate non merita accoglimento e di conseguenza viene confermata la sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, di questo grado di giudizio che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 350,00 per onorari.

Così deciso in Campobasso, il 19 gennaio 2012.

Depositata in Segreteria il 17 febbraio 2012.

